

Repertorio N. 6874

Raccolta N. 4157

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MINORI E FUTURO SERVIZI IMPRESA SOCIALE S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 10 (dieci) del mese di marzo in Torino nel mio studio in Corso Matteotti n. 29.

Avanti me dottor Roberto GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il signor:

PROTO Giuseppe

nato a Torino (TO) il 21 luglio 1969, residente a Torino (TO), corso Vinzaglio n. 12 bis,

Codice Fiscale PRT GPP 69L21 L219W

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

MINORI E FUTURO ONLUS, con sede in Torino, via Saccarelli n. 2,

Codice Fiscale 97804460018, associazione costituita in Italia,

a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 4 marzo 2016

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, dopodiché

dichiara quanto segue:

ART. 1

L'associazione MINORI E FUTURO ONLUS, come sopra rappresentata, costituisce una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"MINORI E FUTURO SERVIZI IMPRESA SOCIALE S.R.L."

della quale è unica socia.

La società si costituisce come impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e delle successive norme attuative.

ART. 2

La società ha sede in Torino.

Agli effetti dell'iscrizione della società nel Registro Imprese il componente dichiara che l'attuale indirizzo della sede sociale è in via Saccarelli n. 2.

ART. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 4

Scopo della società è l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro, di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000

	n. 328, con particolare riferimento all'attività assistenzia-	
	le e di sostegno per la gestione di servizi prevalentemente	
	rivolti a minori;	
	- attività di educazione, istruzione e formazione, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003 n. 53, con particolare riferimento	
	all'attività a favore dei giovani dalla prima infanzia all'a-	
	dolescenza con l'attivazione di tutte quelle iniziative che	
	portino alla promozione della scolarizzazione e della cresci-	
	ta etica e culturale degli stessi;	
	- azioni a contrasto della povertà, dell'emarginazione e del-	
	la solitudine di soggetti italiani e non;	
	- azioni di promozione umana nei confronti dei senza fissa	
	dimora, homeless, donne sole con particolare riguardo alle	
	vittime della tratta e a coloro che vivono situazione di co-	
	stante e giornaliera violenza;	
	- valorizzazione del patrimonio culturale.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finan-	
	ziarie, funzionalmente connesse ed utili al raggiungimento	
	degli scopi sociali; essa potrà dare ed assumere participa-	
	zioni e interessenze in altre società e aziende costituite e	
	costituende. La società potrà contrarre obbligazioni e pre-	
	stare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di isti-	
	tuti di credito o di emissione, o ditte private, anche me-	
	diante avalli, con o senza garanzie reali, contrarre mutui i-	
	potecari passivi e non, con esplicita esclusione delle opera-	

zioni per la raccolta del risparmio

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote a norma di legge, e viene interamente sottoscritto dall'associazione MINORI E FUTURO ONLUS.

Si dà atto che il capitale così sottoscritto viene interamente versato a norma dell'articolo 2464, 4° comma, del codice civile, a mezzo un assegno circolare emesso all'ordine della qui costituita società e consegnato all'organo amministrativo, così identificato:

- assegno n. 3205152870-10

emesso da Intesa San Paolo SpA

in data 9 marzo 2016

dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila)

ART. 6

La società è retta dalle norme dello Statuto Sociale composto da 34 (trentaquattro) articoli, che previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 7

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

ART. 8

La società sarà amministrata fino a revoca da un Amministratore Unico, che viene nominato nella persona della signora

Donatella DEMO, nata a Pinerolo (TO) il 7 gennaio 1944, residente in Torino, via Figlie dei Militari.

All'Amministratore Unico compete la legale rappresentanza della società con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 9

A norma di statuto non si provvede alla nomina dell'organo di controllo non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2477 c.c.

ART. 10

Per quanto non previsto nel presente atto ed allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 11

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società.

ART. 12

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della società è di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su facciate cinque di fogli due che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive, alle ore diciassette e trenta

In originale firmati

GIUSEPPE PROTO

ROBERTO GRASSI REVERDINI

S T A T U T O

ART. 1°

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

MINORI E FUTURO SERVIZI IMPRESA SOCIALE S.R.L.

La società si costituisce come impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e delle successive norme attuative.

ART. 2°

La società ha sede in Comune di Torino.

Essa potrà istituire anche altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, depositi, agenzie, uffici e rappresentanze.

ART. 3°


La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga a norma di legge.

ART. 4°

Scopo della società è l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro, di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, con particolare riferimento all'attività as-

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive 'AP' and the second is a cursive 'M'.

sistenziale e di sostegno per la gestione di servizi prevalentemente rivolti a minori;

- attività di educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, con particolare riferimento all'attività a favore dei giovani dalla prima infanzia all'adolescenza con l'attivazione di tutte quelle iniziative che portino alla promozione della scolarizzazione e della crescita etica e culturale degli stessi;
- azioni a contrasto della povertà, dell'emarginazione e della solitudine di soggetti italiani e non;
- azioni di promozione umana nei confronti dei senza fissa dimora, homeless, donne sole con particolare riguardo alle vittime della tratta e a coloro che vivono situazioni di costante e giornaliera violenza;
- valorizzazione del patrimonio culturale.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, funzionalmente connesse ed utili al raggiungimento degli scopi sociali; essa potrà dare ed assumere partecipazioni e interessenze in altre società e aziende costituite e costituite. La società potrà contrarre obbligazioni e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di istituti di credito o di emissione, o ditte private, anche mediante avalli, con o senza garanzie reali, contrarre mutui ipotecari passivi e non, con esplicita esclusione delle operazioni per la raccolta del risparmio.

ART. 5°

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di crediti, di beni in natura e di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in conformità alle disposizioni di legge. Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'assemblea che delibera l'aumento può offrire le quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del presente statuto.

La società può ricevere dai soci, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione dagli stessi possedute, versamenti sia in conto capitale, sia a titolo di mutuo: detti versamenti, salvo diversa espressa pattuizione, sono infruttiferi di interessi.

Tali finanziamenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 385/93 e della correlativa normativa secondaria.

ART. 6°

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi non soci, è riservato ai soci il diritto di prela-

zione per l'acquisto.

A tale fine il socio che intende alienare la propria quota, in tutto od in parte, dovrà darne comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. all'organo amministrativo, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà trasmettere l'offerta a tutti i soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, indicando il prezzo richiesto, le modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente.

Coloro che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno darne comunicazione all'organo amministrativo entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta sempre a mezzo raccomandata A.R.

In caso d'esercizio di più prelazioni, le quote saranno attribuite nella stessa proporzione del valore delle quote di cui sono titolari i soci che hanno esercitato la prelazione.

Salvo il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo, la cessione di quote a terzi non è soggetta al gradimento di organi sociali né ad altra limitazione.

ART. 7°

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legit-

tima ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso dalla deliberazione, entro 30 giorni dal momento in cui il socio ne ha avuto conoscenza.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 8°

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

ART. 9°

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 10°

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformi-

tà delle leggi e del presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

ART. 11°

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando sussistono le condizioni indicate nell'art. 2364, comma 2, c.c.

ART. 12°

Ciascun socio ha un diritto di voto determinato in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

ART. 13°

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà inoltre essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza in seconda convocazione, giorno che non potrà mai essere lo stesso fissato per la prima adunanza.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 14°

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, socio o non socio.

ART. 15°

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge un proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario che può anche essere non socio.



Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

ART. 16°

Le assemblee dei soci, sia in prima sia in seconda convocazione, delibereranno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 17°

Le assemblee possono svolgersi anche in videoconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

ART. 18°

Nei casi consentiti dalla legge, le decisioni dei soci

possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, su richiesta di uno o più amministratori, del Collegio Sindacale, se nominato, o di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

In caso di consultazione scritta, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci possono prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è loro pervenuta l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione si intenderà assunta nel momento in cui perverrà alla società, nei termini sopra indicati, l'ultimo consenso necessario per il raggiungimento del quorum de-

Two handwritten signatures are present in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive 'JP' or similar initials. The second signature is a more complex, cursive scribble, possibly representing a name or another set of initials.

liberativo richiesto dalla legge o dal presente statuto.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione. I consensi possono essere trasmessi alla società con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla società, nelle forme sopra indicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci necessari per il raggiungimento del quorum deliberativo richiesto dalla legge o dal presente statuto.

Le decisioni assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Deve in ogni caso essere garantito a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Le decisioni così assunte devono essere tempestivamente trascritte nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'esito del procedimento decisionale deve essere comunicato, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la decisione è stata adottata, a tutti i soci, ai componenti

dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione del nominativo dei soci favorevoli, contrari, e astenuti e della data in cui si è formata la decisione.

ART. 19°

Le decisioni dei soci devono essere assunte in forma assembleare nei casi indicati dall'art. 2479 numeri 4 e 5, c.c. e negli altri casi previsti dalla legge, nonché quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 20°

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, in conformità a quanto deciso dai soci in sede di nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo stabilito dai soci, ed è rieleggibile.

Gli amministratori devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in relazione alle attività svolte dalla società.

ART. 21°

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provve-

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

duto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio nominerà inoltre, anche di volta in volta, un Segretario che potrà essere scelto fra persone estranee alla società.

Il Consiglio, nei limiti di legge, può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri fissando la durata ed i limiti della delega, nonché i compensi.

ART. 22°

Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.

ART. 23°

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spediti almeno un giorno prima a ciascun consigliere e sindaco effettivo.

ART. 24°

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere vali-

damente tenute in videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

ART. 25°

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti non contandosi gli astenuti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

ART. 26°

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In caso di consultazione scritta, il Presidente predispo-



ne l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, della maggioranza degli amministratori.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione. I consensi possono essere trasmessi alla società con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta nel momento in cui perviene alla società, nelle forme sopra indicate ed entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, il con-

senso della maggioranza degli amministratori.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 27°

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione della società. Esso può compiere qualsiasi operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione e fare tutto quanto, niente escluso od eccettuato, sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale e che non sia dalla

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

legge o dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea, compresa la facoltà di nominare direttori e procuratori speciali e generali.

ART. 28°

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli eventuali Amministratori Delegati.

ART. 29°

Nei casi previsti dalla legge ed in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, il controllo della società viene esercitato, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I soci possono nominare l'organo di controllo anche se non obbligatorio per legge.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale, salvo che i soci decidano di nominare un revisore o una società di revisione.

ART. 30°

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio a norma degli articoli 2423 eseguenti del Codice Civile.

ART. 31°

L'assemblea che approva il bilancio delibera in merito alla destinazione degli utili di esercizio, previa deduzione di una quota, da destinare a riserva legale, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli utili potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e

dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ART. 32°

Addivenendosi per qualsiasi ragione ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della società si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'assemblea la quale ne determina le attribuzioni, i poteri ed eventualmente i compensi.

ART. 33°

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

ART. 34°

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Giuseppe Pisto

Nello Pini



Io sottoscritto Dott. ROBERTO GRASSI REVERDINI, Notaio in
Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico che la presente è
copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 22, comma
2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Torino, 16 marzo 2016

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de-
creto 22/02/2007 mediante M.U.I.